



**UNIONE DEI COMUNI
"AIELLO – SAN VITO "**
Provincia di Udine



**Regolamento di semplificazione
dei procedimenti di spese in economia
per l'acquisizione di beni e servizi**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.12 del 30.09.2011

DISCIPLINA DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Articolo 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Unione dei Comuni "Aiello – San Vito".
2. Per i lavori in economia resta ferma la disciplina vigente dettata dalla normativa statale e regolamentare.
3. In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applicheranno i principi di prevalenza e di qualificazione di cui agli artt. 14 e 15 del Codice dei Contratti.

Articolo 2. Limiti di applicazione .

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo della soglia comunitaria determinata periodicamente ex art. 248 del Codice dei contratti; tale limite è da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.L. n° 98/2011, conv. nella legge n. 111/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006 (Consip S.p.A.), gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 sono nulli , costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
4. Nei limiti di valore di cui al comma 1 possono essere eseguite in economia le **forniture di beni** per uffici e servizi dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte, relativi alle seguenti tipologie:
 - a) **arredi e attrezzature** quali:
 - mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.);
 - mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

- b) **pubblicazioni in genere** quali libri, riviste, giornali, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) **materiale di cancelleria**, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) **materiale per la redazione degli atti**, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) **carburanti e lubrificanti**, quali prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) **vestiario di servizio** e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) **prodotti sanitari** quali farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari svolti in qualsiasi forma;
- h) **beni per la gestione dei servizi scolastici** quali mense, distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) **beni necessari al funzionamento delle strutture comunali** relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) **combustibile** per il riscaldamento di immobili;
- m) **utenze** quali fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) **materiali per la pulizia**, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) **attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani**, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- p) **beni per la manutenzione di strade, piazze, aree pubbliche** quali sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- q) **coppe, trofei, medaglie, targhe**, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- r) **acquisto di contrassegni legali**, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- s) **forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti**, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

- t) **forniture di qualsiasi natura** per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica, e non possa esserne differita l'acquisizione.
5. Nei limiti di valore di cui al comma 1 possono essere eseguite in economia le **prestazioni dei servizi** a favore dell'Unione e/o dei Comuni che ne fanno parte, individuate negli allegati IIA e IIB al Codice dei Contratti, come segue:
- a) **servizi di manutenzione e riparazione** di attrezzature, mezzi e impianti;
 - b) **servizi di trasporto** di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
 - c) **servizi di telecomunicazione;**
 - d) **servizi bancari e assicurativi**, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - e) **servizi informatici e affini** compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - f) **servizi di contabilità** e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - g) **servizi pubblicitari** compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - h) **servizi di pulizia** degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - i) **servizi di editoria e di stampa** compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - j) **eliminazione di scarichi e di rifiuti**, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - k) **servizi alberghieri**, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - l) **servizi di ristorazione**, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - m) **servizi relativi alla sicurezza** compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

- n) **servizi relativi alla gestione di corsi** di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- o) **servizi sanitari e sociali**, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, servizi di prevenzione epidemiologica;
- p) **servizi ricreativi, culturali e sportivi**, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
6. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti altri servizi, riconducibili all'allegato IIB, numero 27:
- a) **nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo**, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 6;
- b) **locazione di immobili**, aree e locali, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) **servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo**, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) **prestazioni notarili e prestazioni accessorie** quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) **servizi legali** di cui all'articolo 3, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) **servizi tecnici** di cui all'articolo 4, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- g) **servizi di qualsiasi natura** per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione;
7. Le voci e le tipologie di cui al presente articolo si devono intendere come riferite e riportate nel Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e succ. modifiche.
- 8. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice.**

Articolo 3. Disposizioni particolari per i servizi legali.

1. I servizi legali di cui all'allegato IIB, numero 21, al Codice dei contratti, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di

- patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a 20.000 euro; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. L'incarico per servizi legali è affidato dal Responsabile del servizio, previa individuazione da parte della Giunta del legale di gradimento.
 3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento, che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Articolo 4. Disposizioni particolari per i servizi tecnici.

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato IIA, numero 12, al Codice dei contratti, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei contratti;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei contratti;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 20.000 euro possono essere affidati direttamente e motivatamente, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 241/90, ad un soggetto idoneo individuato dal responsabile del procedimento **ai sensi del successivo comma 3, lett. a) e b)**.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono affidati mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei in base ai seguenti criteri, preventivamente determinati:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- condizioni favorevoli per l'Ente desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
- ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
- tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
- sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a), con applicazione dei criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;
- b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione l'approvazione del progetto nel caso di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'approvazione del regolare certificato di esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la consegna dell'elaborato commissionato nel caso di tutti gli altri incarichi;
- c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno all'Ente, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi affidati di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante pubblicazione sul sito web dei Comuni facenti parte dell'Unione.

7. L'affidamento dei servizi di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati, in base alle fasce di valore, dal Codice dei contratti.

8. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato, in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Articolo 5. Responsabile del servizio.

1. L'amministrazione opera a mezzo di un proprio responsabile del servizio. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile, a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta, si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dalla CCIAA, da altre amministrazioni od enti a ciò preposti, dagli usi locali.

2. Può anche fare riferimento ai risultati di procedure già esperite da altre Amministrazioni per analoghe forniture.

Articolo 6. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario.

1. Per l'affidamento in economia a cottimo fiduciario di importo pari o superiore alla soglia consentita per gli affidamenti diretti e fino alla soglia comunitaria, le amministrazioni consultano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento; i preventivi richiesti dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in base alle disposizioni del Codice e del Regolamento di esecuzione;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste, e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

- il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento.

2. Gli affidatari delle forniture e dei servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato in forma pubblica amministrativa (atto pubblico) per importi superiori ad euro 20.000; per importi inferiori tramite scrittura privata o apposito scambio di lettere con le quali il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Il contratto deve riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

4. per i contratti di importo inferiore ad euro 20.000 al netto dell'I.V.A. si prescinde dalla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) fermo restando che il contraente dovrà produrre in sede di offerta apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il modello allegato al presente regolamento, attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi; l'Ente procederà alle verifiche di legge con controlli a campione su tali dichiarazioni.

5. E' facoltà del responsabile del procedimento prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ed inoltre quando l'importo della spesa non superi l'ammontare della soglia prevista dalle norme vigenti per l'affidamento diretto, con esclusione dell'IVA ed operando con i criteri di cui all'art.4, 3° comma.

6. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi superiori alla soglia consentita per gli affidamenti diretti è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul sito internet del committente.

Articolo 7. Scelta del contraente e mezzi di tutela.

1. L'esame e la scelta tra i preventivi ricevuti vengono effettuati dal Responsabile del servizio, che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

2. La scelta del contraente avviene con **il criterio del prezzo più basso** in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito, **o dell'offerta economicamente più vantaggiosa**. In questo secondo caso è sempre obbligatorio predeterminare nella lettera d'invito gli elementi variabili di valutazione e i punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Articolo 8. Verifica della prestazione.

1. Le forniture sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione contestualmente alla liquidazione del relativo titolo di spesa.

Articolo 9. Termini di pagamento.

1. I pagamenti sono disposti entro il termine di pagamento indicato dal contratto e comunque a decorrere dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
2. Al pagamento si può anche provvedere mediante le procedure di cui all'art. 338 del Regolamento di esecuzione del Codice.

Articolo 10. Svolgimento della procedura di amministrazione diretta.

Per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni di cui all'art. 125, comma 3 del Codice, ferme restando le soglie di valore stabilite per il procedimento di cottimo fiduciario.

Art. 11. Disposizioni di coordinamento.

1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni regolamentari precedentemente approvate sui contratti e sulla contabilità.
2. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.

Art. 12. Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, entrerà in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del vigente Testo Unico n.267/2000.